



Cod. H37/P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 139

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0003135
Data: 05/11/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Delibera n. 145/2014 A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) sull'applicazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali.

Con riferimento all'emanazione della delibera A.N.AC. n. 145/2014 pubblicata sul sito della stessa Autorità e allegata alla presente, si trasmette l'intervento esperito da questo Consiglio Nazionale e indirizzato al Presidente Raffaele Cantone al quale è stato formalmente richiesto un incontro nel merito.

Nell'assicurare che sarà fornita tempestiva informativa circa gli esiti dell'incontro stesso, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Ereyrie)

All. c.s.:





Il Presidente

Cod. H37
Cod. LF/rg

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0003130
Data: 04/11/2014

Raffaele Cantone
Presidente A.N.A.C.
ROMA

Oggetto: delibera n.145/2014 dell'Autorità sull'applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali

Illustre Presidente,

la delibera in oggetto citata ha suscitato vari riflessi e reazioni nei mondi professionali.

Per parte nostra, ci siamo già da tempo adeguati, in base all'art. 2, comma 2 bis, della L. 125/2013, con appositi regolamenti anticorruzione, approvati sia dallo scrivente Consiglio Nazionale che dagli Ordini, dal momento in cui la materia di anticorruzione costituisce una delle finalità essenziali degli Ordini professionali nell'ambito dell'esercizio della funzione deontologica e nella promozione dell'etica professionale.

Ciò premesso, occorre certamente adattare e bilanciare i principi alla specifica fisionomia di "enti pubblici non economici su base associativa" che è propria degli Ordini e dei Collegi professionali, proprio allo scopo di perseguire risultati efficaci oltre che ragionevoli, anche al fine di meglio uniformare i regolamenti già adottati.

In tal senso siamo a richiederLe un incontro sulla base delle disponibilità che vorrà indicarci.

Con stima, distinti e cordiali saluti.

arch. Leopoldo Freyrie





Autorità Nazionale Anticorruzione
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Presidente

Delibera n. 145/2014: Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali

L'AUTORITÀ

RICHIAMATE

la nota del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2645/2014), con la quale è stato sottoposto all'attenzione dell'Autorità il parere *pro veritate* del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all'applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali;

la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" di Novara del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 8139/2014) in ordine all'applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati ai suddetti enti;

la nota del Direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute del 15 ottobre 2014 (ns. prot. n. 17776/2014), con la quale si chiede all'Autorità di esprimere un parere sulla problematica prospettata;

VISTI

l'articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

l'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."*;

l'articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative



Autorità Nazionale Anticorruzione

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Presidente

federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

VISTA

la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: *"la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell'ente"*;

ESAMINATO

il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra;

RITENUTO CHE

pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è ritenuti esclusi dall'ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012, soluzione quest'ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell'ordinamento, non vi sono norme che escludono l'applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione;

CONSIDERATO CHE

i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell'ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale;

DELIBERA

di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.

